

RG. 58/2023 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 154/2023

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 25.09.2023**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

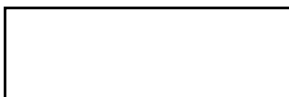
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	<i>presidente</i>
dr. Lucio Munaro	<i>giudice relatore</i>
dr. Clarice Di Tullio	<i>giudice</i>

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 154-1/2023 r.g.
promossa da

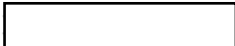


con l'avv. Mirta Corrà

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.  quale debitore e lavoratore dipendente, ha
domandato la dichiarazione di *apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi
beni* (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente ha la *residenza* a 

3. La relazione redatta dall'OCC, e allegata al ricorso, contiene:

➤ una valutazione positiva sulla *completezza e attendibilità* della

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71eeef4958fb37f5
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee0474b2c987bd7039f5dafde657
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3fb9c29a3338958



documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269.2 cci);

- l'illustrazione della *situazione economica, patrimoniale e finanziaria* del debitore (art. 269.2 cci).

4. Dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione offerta emerge che il ricorrente è un *debitore in stato di sovraindebitamento* (artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci) perché:

- non è *assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* (art. 2.1, lett. c, cci);
- ha debiti per la somma complessiva di € 313.270,46;
- è proprietario di un immobile oggetto di esecuzione forzata;
- è proprietario di un'auto *Lancia modello Lybra* immatricolata a maggio 2003;
- dispone di un saldo attivo di € 127,72 in relazione al conto *Postepay n. 7180* presso le *Poste Italiane*;
- vanta un credito di € 115.000,00 nei confronti di una società con sede in Costa d'Avorio, sottoposta a concordato preventivo; con impossibilità pratica, allo stato, di contattare il commissario giudiziale;
- il reddito medio mensile, quale lavoratore dipendente, ammonta complessivamente a € 1900,00.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle *procedure di cui al titolo IV* del cci (art. 270.1 cci), e cioè la *ristrutturazione dei debiti del consumatore* e il *concordato minore*.

6. L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio* impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.



7. La pretesa di escludere sin d'ora dalla liquidazione *i mobili/arredi dell'abitazione poiché di nessun valore* è inammissibile, perché la relativa valutazione postula il completamento dell'inventario da parte del liquidatore, a norma dell'art. 272.2 cci.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Giovanni Orso quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che il liquidatore curi l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la sua trascrizione presso gli uffici competenti.

Treviso, 19.9.2023

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

Registrato a Treviso
il
n..... serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario

